



Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Spett. Regione del Veneto/ Comune di.....

Premesso che:

- il Soggetto/ Ditta Obbligata..... è titolare del titolo abilitativo (DGR n./ prot. Comunale/PAS) alla realizzazione e all'esercizio di ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003/dell'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011 e dell'art. 10 della LR n. 13/2011;
- l'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto (o, per gli impianti idroelettrico, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale);
- La Giunta regionale, con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010 ha dettato, tra l'altro, le prime disposizioni in materia di obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e prestazione di idonea garanzia per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale;
- le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M.10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- La Giunta regionale, con deliberazione n. del ha approvato la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, applicabile a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria, che costituiscono parte integrante al presente contratto.
- le suddette garanzie possono essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- la fideiussione/polizza a favore della Regione del Veneto/ Comune di..... garantisce tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei



tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale. Per gli impianti idroelettrici l'oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, da esplicitarsi nel "Piano di ripristino";

- l'importo della garanzia, è pari ai costi quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento, approvato in Conferenza di Servizi.
- la garanzia finanziaria deve essere rinnovata e rivalutata, sulla base dell'indice ISTAT di riferimento ogni 5 anni, pena la decadenza del provvedimento autorizzativo e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto.

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito
 - iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. / Impresa di Assicurazione (in seguito denominata Soggetto Garante) autorizzata al rilascio di cauzioni con polizza assicurativa/fideiussione bancaria a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. del, con sede legale in - Via - cod. fiscale n. (agenzia di) - nella persona dei suoi legali rappresentanti, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fidejussore della Ditta (in seguito denominata Ditta Obbligata) con sede legale in Comune di Via - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Regione del Veneto - Direzione.....- (in seguito denominata Regione) avente sede in Venezia – Dorsoduro 3901 e avente C.F. 800007580279 - P.IVA 02392630279, / Comune di in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato nelle premesse, fino all'importo di €

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta Obbligata fosse tenuta a corrispondere all'Ente autorizzante a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste dal "Piano di ripristino" facente parte della documentazione progettuale.

(Eventuale, da inserire nel caso di garanzia per gli impianti idroelettrici)

L'oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e



l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, esplicitate nel "Piano di ripristino".

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia è costituita con un'unica fideiussione/polizza di durata pari alla vita utile dell'impianto, come definita al punto 6 dell'allegato A alla DGR _____ a decorrere dalla data della stipula.

La garanzia sussiste senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

Entro 180 giorni precedenti alla scadenza quinquennale, deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo.

(Eventuale, nel caso di prestazione di più garanzie di durata almeno quinquennale)

La presente garanzia ha efficacia per cinque (5) anni a partire dalla data della stipula sino al _____

Entro 180 giorni precedenti alla suddetta data scadenza del contratto, l'intestatario del titolo abilitativo deve presentare all'Ente autorizzante il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria, secondo le modalità indicate al punto 3;
- apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

L'Ente garantito si avvale della garanzia prestata nel caso di inottemperanza alle prestazioni garantite secondo quanto riportato all'art. 2, da applicarsi anche ai casi di decadenza del titolo abilitativo.

Art. 4 – Adeguamento ISTAT

L'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Art. 5 – Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni.

Il pagamento dell'importo garantito con il presente contratto sarà eseguito dal Soggetto Garante, a prima e semplice richiesta scritta entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc. e di quanto contemplato dall'art. 1957 cc.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso della Ditta Obbligata, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.



Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte della Ditta Obbligata, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Soggetto Garante ed la Ditta Obbligata, non possono essere opposti alla Regione del Veneto/Comune e non possono essere posti a carico della stessa.

Nessuna eccezione potrà essere opposta alla Regione del Veneto/Comune, anche nel caso in cui la Ditta Obbligata sia dichiarata fallita, ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra Regione del Veneto/Comune della presente garanzia, la Ditta Obbligata e il Soggetto Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra la Regione del Veneto/Comune ed il Soggetto Garante, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'ente beneficiario.

(Luogo), (data)

La Ditta obbligata

.....

Il Soggetto Garante

.....

(firma autenticata)

La Regione del Veneto/ Il Comune di....

.....